



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Insussistenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n.39:

Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. n.445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto FRANCESCO BOZZA, nato a SANTA MARIA DI SALA (VE) il 12.01.1959, in qualità di VICESEGRETARIO E DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO del Comune di Santa Maria di Sala, presa visione del D.Lgs. 08/04/2013, n.39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190",

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

l'insussistenza, nei propri confronti, di situazioni di inconfiribilità (artt. 3, 4, 5, 7 e 8) e incompatibilità (artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14) degli incarichi ai sensi e per gli effetti dello stesso del D.Lgs. 08/04/2013, n.39 e

SI IMPEGNA

a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.

Santa Maria di Sala, lì 25.03.2015

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0004741

25-03-2015 - PdC/3/4

IN FEDE

Dott. Francesco Bozza

Note:

1. Per "INCONFIRIBILITÀ", la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal Decreto Legislativo 08/04/2013, n. 39 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
2. Per "INCOMPATIBILITÀ", l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
3. Ai fini del Decreto Legislativo 08/04/2013, n.39, al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.



FILIPPO FARSETTI
TRICENTENARIO 1704 - 2004